

# Gazzetta ufficiale

# L 179

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

54° anno  
7 luglio 2011

### Sommario

#### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 653/2011 della Commissione, del 6 luglio 2011, recante modifica dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1439/95, dell'allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 e dell'allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008 relativamente alle autorità abilitate a rilasciare documenti e certificati in Argentina** ..... 1

Regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2011 della Commissione, del 6 luglio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 3

#### DECISIONI

2011/400/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 giugno 2011, che modifica l'atto del Consiglio del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol** ..... 5

2011/401/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 luglio 2011, che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere l'influenza aviaria in Italia nel 2009 [notificata con il numero C(2011) 4774]** ..... 8

2011/402/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 luglio 2011, relativa a misure d'emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall'Egitto [notificata con il numero C(2011) 5000] <sup>(1)</sup>** ..... 10

Prezzo: 3 EUR

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 653/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2011

**recante modifica dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1439/95, dell'allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 e dell'allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008 relativamente alle autorità abilitate a rilasciare documenti e certificati in Argentina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(1) L'allegato I al regolamento (CE) n. 1439/95 riporta l'elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare documenti d'origine.

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(1)</sup>,

(2) L'allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 riporta l'organismo dell'Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità.

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(2)</sup>,

(3) L'allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008 riporta l'elenco degli organismi di paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità.

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio riguardo all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

(4) L'Argentina ha comunicato alla Commissione che dal 1° luglio 2011 il nuovo organismo abilitato ad emettere certificati di origine e certificati di autenticità per carni bovine, ovine e caprine originarie dell'Argentina è il ministero dell'Economia e delle Finanze.

visto il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

(5) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I al regolamento (CE) n. 1439/1995, l'allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 e l'allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008,

visto il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell'11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, il punto 1 è sostituito dal seguente:

<sup>(1)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

<sup>(5)</sup> GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

«1. Argentina: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas».

*Articolo 2*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 748/2008 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

**Organismo dell'Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità**

Argentina: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas:

per i pezzi detti "hampes" dell'Argentina di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).»

*Articolo 3*

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 810/2008, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).»

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Joaquín ALMUNIA  
Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 654/2011 DELLA COMMISSIONE****del 6 luglio 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	49,0
	AR	26,0
	EC	26,0
	MK	26,7
	TR	53,0
	US	26,0
	ZZ	34,5
0707 00 05	TR	95,0
	ZZ	95,0
0709 90 70	TR	111,6
	ZZ	111,6
0805 50 10	AR	71,8
	BR	42,9
	TR	73,2
	UY	51,1
	ZA	73,3
	ZZ	62,5
0808 10 80	AR	90,3
	BR	108,5
	CL	86,6
	CN	69,2
	NZ	111,4
	US	123,2
	UY	50,2
	ZA	82,4
	ZZ	90,2
0808 20 50	AR	81,3
	AU	60,8
	CL	112,4
	CN	74,5
	NZ	135,1
	ZA	89,4
	ZZ	92,3
0809 10 00	TR	263,5
	XS	101,8
	ZZ	182,7
0809 20 95	SY	253,3
	TR	283,1
	ZZ	268,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

## DECISIONI

### DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2011

#### che modifica l'atto del Consiglio del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol

(2011/400/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol, quale figura nell'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 («statuto del personale Europol») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 3, dell'allegato 6,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) <sup>(2)</sup> («decisione Europol»), sostituisce l'atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia <sup>(3)</sup> («convenzione Europol») a decorrere dalla sua data di applicazione, ossia dal 1° gennaio 2010.
- (2) La decisione Europol prevede che tutte le misure di attuazione della convenzione Europol sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2010, salvo disposizione contraria nella decisione Europol.
- (3) La decisione Europol prevede, inoltre, che lo statuto del personale Europol e gli altri strumenti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri del personale che non sono assunti a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, di detta decisione.
- (4) La decisione Europol prevede altresì che lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(4)</sup>, si applicano al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo il 1° gennaio 2010.
- (5) La decisione Europol stabilisce, inoltre, che tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, quale istituito ai sensi

della convenzione Europol, e in vigore alla data del 1° gennaio 2010 sono rispettati fino alla data di scadenza e non possono essere rinnovati in base allo statuto del personale Europol dopo la data di applicazione della decisione Europol.

- (6) La decisione Europol stabilisce altresì che ai membri del personale a contratto al 1° gennaio 2010 è offerta la possibilità di concludere contratti di agente temporaneo o di agente contrattuale in virtù del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Numerosi membri del personale si sono avvalsi di tale possibilità.
- (7) Di conseguenza, il numero dei membri del personale che continuano ad essere assunti a norma dello statuto del personale Europol, e quindi i loro contributi da versare al fondo pensioni dell'Europol ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'allegato 6 dello statuto del personale Europol, sono diminuiti in maniera costante decorrere dal 1° gennaio 2010 e devono terminare una volta scaduto l'ultimo contratto di lavoro a cui si applica lo statuto del personale Europol.
- (8) Pertanto, la gestione del fondo deve essere adeguata al minor volume sia dei contributi che degli esborsi da parte del fondo, riducendo il numero dei membri del consiglio di amministrazione e il numero delle sue riunioni.
- (9) È inoltre ragionevole limitare la responsabilità personale dei membri del consiglio di amministrazione nell'adempimento dei loro compiti a casi di negligenza e irregolarità gravi.
- (10) Anche le passività del fondo devono terminare prima di quanto previsto al momento della sua creazione. Qualora gli attivi del fondo non fossero sufficienti a far fronte alle sue passività, l'ammancio dovrebbe essere coperto dal bilancio dell'Europol. Data l'attuale situazione finanziaria del fondo, tale eventualità pare teorica, considerato anche che l'Europol ha riassicurato i rischi derivanti dai suoi obblighi in virtù degli articoli da 63 a 71 dello statuto del personale Europol sottoscrivendo un'assicurazione per le pensioni di invalidità e di reversibilità.

<sup>(1)</sup> GU C 26 del 30.1.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(11) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol<sup>(1)</sup>. È opportuno inoltre introdurre altre modifiche tecniche a tale atto derivanti dall'entrata in vigore della decisione Europol,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol, è così modificato:

1) all'articolo 1 è inserita la lettera seguente:

«a bis) "decisione Europol", la decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (\*) e sostituisce la convenzione Europol;

(\*) GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.»;

2) all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) "Europol", l'Ufficio europeo di polizia istituito dalla decisione Europol;»;

3) all'articolo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) "consiglio di amministrazione dell'Europol", il consiglio di amministrazione dell'Europol quale menzionato all'articolo 37, paragrafo 1, della decisione Europol;»

4) all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«h) "comitato del personale dell'Europol", il comitato del personale istituito conformemente all'articolo 4 dello statuto del personale o, qualora esso cessi di esistere, il comitato del personale di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari dell'Unione europea (\*).

(\*) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.»;

5) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) altre entrate, inclusi i contributi eccezionali ricevuti dall'Europol a norma dell'articolo 12 *ter*.»;

6) all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), sono soppressi i termini «o auspicabili»;

<sup>(1)</sup> Cfr. documento 5397/99 Europol del registro pubblico dei documenti del Consiglio: <http://register.consilium.eu.int/>

7) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri.»;

8) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Di questi quattro membri, due sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'Europol, uno dall'Europol e uno dal comitato del personale dell'Europol. Ciascun membro può essere assistito nelle riunioni del consiglio di amministrazione da un massimo di due esperti; le spese di eventuali esperti esterni sono a carico del fondo solo se il consiglio di amministrazione decide in tal senso.»;

9) all'articolo 4, paragrafo 7, i termini «il segretario deve in ogni caso essere uno dei membri nominati dall'Europol o dal comitato del personale dell'Europol» sono sostituiti dai termini «il segretario è in ogni caso il membro nominato dall'Europol o quello nominato dal comitato del personale dell'Europol.»;

10) all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Il consiglio di amministrazione e i suoi membri rappresentano gli interessi di tutti i partecipanti e gli interessi dell'Europol.»;

11) all'articolo 6, paragrafo 1, i termini «due volte» sono sostituiti dai termini «una volta»;

12) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio di amministrazione può adottare decisioni soltanto nelle riunioni in cui sono presenti almeno un membro nominato dal consiglio di amministrazione dell'Europol e i rappresentanti delle altre parti che partecipano alla riunione.»;

13) all'articolo 8, paragrafo 1, la modifica prevista non riguarda la versione italiana;

14) all'articolo 10, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«A tal fine, il consiglio di amministrazione nomina un contabile certificato registrato conformemente alla legislazione olandese applicabile.»;

15) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La relazione annuale è trasmessa al consiglio di amministrazione dell'Europol ed è controllata dalla Corte dei conti europea, conformemente all'articolo 43 e all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), della decisione Europol.»;

16) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

**Limitazione della responsabilità**

1. I membri del consiglio di amministrazione sono liberati da qualsiasi responsabilità riguardo a ricorsi relativi allo svolgimento delle loro funzioni di cui all'articolo 5.

2. L'Europol risarcisce i membri del consiglio di amministrazione riguardo a qualsiasi ricorso per risarcimento danni da parte dei partecipanti al fondo e/o di altre parti interessate in relazione allo svolgimento delle loro funzioni di cui all'articolo 5.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione rispondono per i casi di negligenza e irregolarità gravi, ivi inclusi, ma non soltanto, la frode, la corruzione, l'appropriazione indebita di fondi e il furto.»

17) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 ter

**Controllo degli attivi del fondo**

1. Oltre alla relazione elaborata conformemente all'articolo 10, il consiglio di amministrazione presenta ogni trimestre una relazione finanziaria di controllo del tasso di copertura del fondo. Qualora il tasso di copertura sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 132 della legge olandese in materia di pensioni (Pensioenwet), il consiglio di amministrazione effettua una valutazione del rischio per valutare una situazione potenziale di insolvenza del fondo durante i cinque esercizi finanziari successivi. I risultati

sono comunicati al consiglio di amministrazione dell'Europol e al direttore dell'Europol e indicano le ragioni, le misure preventive proposte, l'evoluzione finanziaria prevista e la stima sul flusso di cassa necessario per ciascun esercizio finanziario per il quale sono necessari contributi eccezionali dell'Europol.

2. Ferma restando la possibilità di scioglimento del fondo conformemente all'articolo 13, l'Europol copre eventuali ammanchi qualora gli attivi del fondo pensioni dell'Europol non siano sufficienti a far fronte alle sue responsabilità, ad eccezione delle responsabilità coperte dai contratti di riassicurazione sottoscritti dall'Europol.»

18) all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il fondo è stato istituito per una durata indeterminata. Esso può essere sciolto solo con decisione unanime del Consiglio. Tale decisione è adottata in base a una proposta del consiglio di amministrazione dell'Europol, presentata previa consultazione del consiglio.»

19) l'articolo 14 è soppresso.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2011.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

FAZEKAS S.

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2011

**che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure urgenti adottate per combattere l'influenza aviaria in Italia nel 2009**

[notificata con il numero C(2011) 4774]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2011/401/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Spagna, in Francia e in Italia nel 2009 <sup>(3)</sup>, ha concesso un contributo finanziario dell'Unione per le misure urgenti adottate per combattere l'influenza aviaria in Italia nel 2009.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

(5) Il 24 marzo 2010 l'Italia ha presentato una domanda ufficiale di rimborso, per un importo di 966 694,15 EUR, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.

(6) Il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammissibili e le conclusioni finali sono stati comunicati all'Italia per posta elettronica il 14 febbraio 2011. In base ai criteri di ammissibilità di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 un importo di 552 110,80 EUR è stato ritenuto non ammissibile. L'Italia ha espresso il suo accordo per posta elettronica in data 16 marzo 2011.

(2) La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. Al fine di sostenere l'eradicazione dell'influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.

(7) Le autorità italiane hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.

(8) Alla luce di tali considerazioni, occorre ora fissare l'importo totale del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'influenza aviaria in Italia nel 2009.

(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(4) La decisione 2010/148/UE della Commissione, del 5 marzo 2010, relativa a un contributo finanziario dell'Unione per le misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria nella Repubblica ceca, in Germania, in

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese connesse all'eradicazione dell'influenza aviaria in Italia nel 2009 è fissato a 414 583,35 EUR.

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 60 del 10.3.2010, pag. 22.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011.

*Per la Commissione*  
John DALLI  
*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2011

**relativa a misure d'emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall'Egitto**

[notificata con il numero C(2011) 5000]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/402/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punti i) e iii),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso stabilisce le misure di emergenza da applicare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.
- (2) Il 22 maggio 2011 la Germania ha denunciato un focolaio del batterio *Escherichia coli* produttore della tossina Shiga (STEC), serotipo O104:H4, nella Germania settentrionale. Da indagini epidemiologiche e analisi di laboratorio risulta che il consumo di semi germogliati prodotti in un'azienda a sud di Amburgo potrebbe essere all'origine del contagio.
- (3) Il 15 giugno 2011 la Francia ha denunciato un focolaio a Bordeaux, in Francia, il quale - secondo i risultati preliminari - era causato dallo stesso ceppo di *E. coli* (batterio *Escherichia coli* produttore della tossina Shiga (STEC), serotipo O104:H4) riscontrato in Germania. Analogamente al caso tedesco, le indagini indicano che il consumo di semi germogliati potrebbe avere causato il focolaio.
- (4) Ulteriori elementi indicano che i semi secchi utilizzati per la germinazione potrebbero essere la causa all'origine dei

focolai in Germania e in Francia. Al fine di accertare l'origine del contagio, la Commissione ha avviato un procedimento di tracciabilità coordinato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in consultazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'Organizzazione mondiale della sanità. Il 5 luglio 2011 l'EFSA ha pubblicato la sua relazione definitiva, secondo la quale dal confronto delle informazioni sulla tracciabilità relative ai focolai in Francia e in Germania emerge che il legume più probabile tra essi sia una partita di semi di fieno greco importata dall'Egitto, nonostante non si possa escludere che altre partite siano coinvolte. Date le possibili gravi ripercussioni sulla salute umana derivanti dall'esposizione a una limitata quantità di materiale contaminato, e in mancanza di informazioni relative alla fonte, ai mezzi di contaminazione nonché a un'eventuale contaminazione incrociata, sembra attualmente opportuno considerare sospette tutte le partite dell'esportatore identificato.

- (5) L'attuale procedimento di tracciabilità conferma inoltre l'ipotesi secondo cui i focolai sarebbero legati e dovuti all'importazione di semi di fieno greco contaminati al momento dell'importazione nell'UE o precedentemente. La contaminazione dei semi con il ceppo *E. coli* O104:H4 configura un processo di produzione che ha permesso la contaminazione con materiale fecale di origine umana e/o animale. La fase della catena alimentare durante la quale si è prodotta tale contaminazione rimane incerta e nessuno sa se nel frattempo sia stato posto rimedio alla situazione. Saranno effettuati ulteriori test microbiologici negli Stati membri per integrare le prove risultanti dagli studi epidemiologici di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (6) Tenuto conto del principio di precauzione, è inoltre necessario vietare temporaneamente l'importazione di tutti i semi e i legumi originari dell'Egitto che figurano nell'allegato, al fine di disporre del tempo necessario per valutare ulteriormente la loro sicurezza. È evidente che l'esposizione a una limitata quantità di materiale contaminato proveniente anche da altri semi e legumi può avere gravi ripercussioni sulla salute umana e che mancano informazioni precise sull'origine esatta della contaminazione in Egitto, sui mezzi di contaminazione nonché su un'eventuale contaminazione incrociata,

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

- (7) È quindi opportuno adottare a livello di Unione europea determinate misure di emergenza cautelative finalizzate a garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a ritirare dal mercato dell'UE tutte le partite di semi di fieno greco, importate dall'Egitto durante il periodo 2009-2011, figuranti nelle notifiche del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi relative al procedimento di tracciabilità, a sottoporle a campionamento e distruggerle, nonché a sospendere temporaneamente le importazioni dall'Egitto di tutti i semi e i legumi figuranti nell'allegato della presente decisione.
- (8) Al fine di concedere alle autorità competenti dell'Egitto il tempo necessario di rispondere e considerare le misure appropriate di gestione del rischio, è opportuno che la sospensione temporanea delle importazioni sia in vigore almeno fino al 31 ottobre 2011.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE DI ESECUZIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a ritirare dal mercato e distruggere tutte le partite di semi di fieno greco, importate dall'Egitto durante il periodo 2009-2011, figuranti

nelle notifiche del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi relative al procedimento di tracciabilità. Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2003/99/CE, le partite in questione sono sottoposte a campionamento.

*Articolo 2*

L'immissione in libera pratica nell'UE di semi e legumi provenienti dall'Egitto quali indicati nell'allegato è vietata fino al 31 ottobre 2011.

*Articolo 3*

Le misure di cui alla presente decisione sono oggetto di un riesame periodico alla luce delle garanzie offerte dall'Egitto, dei risultati delle indagini e delle analisi effettuate dagli Stati membri.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2011.

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

Semi e legumi la cui importazione dall'Egitto è vietata fino al 31 ottobre 2011:

Codice NC	Descrizione
ex 0704 90 90	Germogli di rucola
ex 0706 90 90	Germogli di barbabietola, germogli di ravanello
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
ex 0709 90 90	Germogli di soia
1201 00	Fave di soia, anche frantumate
1209 10 00	Semi di barbabietole da zucchero
1209 21 00	Semi di erba medica
1209 91	Semi di ortaggi
1207 50 10	Semi di senape destinati alla semina
1207 50 90	Altri semi di senape
1207 99 97	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
0910 99 10	Semi di fieno greco
ex 1214 90 90	Germogli di erba medica



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

